

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO DELLA EISENMANN ITALIA S.R.L. 1/99

A. Profili generali

1 - Il rapporto contrattuale tra le parti è regolato sia dalle presenti condizioni, che da quelle contenute nell'ordine.

2 - Il fornitore non potrà affidare a terzi - salvo espressa autorizzazione di EISENMANN - l'esecuzione dell'obbligazione dedotta in contratto. Le parti escludono la cessione a terzi ed in alcuna forma di crediti in proprio favore derivanti dal contratto.

3 - Il fornitore non divulgherà in alcun modo le informazioni commerciali e tecniche delle quali sia venuto a conoscenza, direttamente o indirettamente, in ragione del rapporto contrattuale con EISENMANN, tali informazioni, infatti, sono segrete. Il fornitore dovrà in particolare non consegnare a terzi, né rivelare loro il contenuto o le caratteristiche di disegni costruttivi, stampi o attrezzature EISENMANN che siano stati messi a disposizione da quest'ultima impresa per la produzione dei beni dedotti in contratto, né potrà utilizzare tali beni - la proprietà dei quali spetta esclusivamente ad EISENMANN - se non per forniture EISENMANN.

4 - Qualora si verificano degli eventi tali da far ritenere ad EISENMANN che il fornitore non possa far fronte agli impegni assunti, EISENMANN potrà, a seconda della gravità di tali eventi sospendere l'esecuzione della propria prestazione ovvero recedere dal contratto, con preavviso di trenta giorni, mediante comunicazione scritta.

B. Consegna

5 - La spedizione e tutte le operazioni connesse (marcatura, imballaggio, etichettatura) avverranno secondo le modalità stabilite da EISENMANN.

6 - In caso di ritardo nella consegna, EISENMANN potrà:

- chiedere l'esecuzione ed applicare una penalità convenzionale pari allo 0,50 per cento del prezzo delle quantità non consegnate, per ogni giorno di ritardo;
- ottenere da terzi gli stessi beni non consegnati imputandone le spese al fornitore inadempiente;
- risolvere il contratto, mediante comunicazione scritta, ex art. 1456 c.c.

Con esplicita riserva di ottenere il risarcimento del maggior danno subito.

C. Prestazioni di garanzia e reclami per vizi

7 - Il fornitore emette un certificato di conformità con il quale attesta che i beni forniti sono stati collaudati e sono risultati conformi alle specifiche pattuite. Il fornitore garantisce altresì nello stesso certificato per iscritto il "buon funzionamento" della merce.

Il fornitore garantisce inoltre la corrispondenza quantitativa e qualitativa dei beni forniti a quanto pattuito.

8 - La semplice consegna o il pagamento della merce non costituiscono accettazione della stessa, che avverrà piuttosto secondo le modalità di cui al presente articolo.

In caso di difformità quantitativa o qualitativa (intendendosi con tale termine esplicitamente anche vizi e difetti) dei suddetti beni da quanto pattuito, la EISENMANN potrà:

8.1 - In caso di differenze **quantitative**:

- accettare le suddette differenze, salvo riduzione proporzionale del prezzo;
- respingere la fornitura. In tal caso il fornitore provvederà al ritiro della stessa entro quindici giorni dalla ricezione del reclamo e, scaduto tale termine, la EISENMANN provvederà - a spese e rischio del fornitore - alla spedizione della merce rifiutata a quest'ultimo;
- chiedere al fornitore di integrare la fornitura della quantità mancante. Qualora il fornitore non ottemperasse nel termine di quindici giorni, potrà trovare applicazione la clausola di cui alla lettera precedente ovvero quella di cui all'art. 6, *sub b*).

I **reclami** di cui ai punti da a) a c) dovranno pervenire al fornitore entro trenta giorni dalla consegna della merce.

8.2 - In caso di **differenze qualitative, vizi o difetti**, rilevati successivamente alla consegna del prodotto fornito, la EISENMANN potrà:

- accettare i beni salva l'applicazione di una riduzione fino al trenta per cento dell'importo della fornitura;
- chiedere al fornitore di sostituire i singoli beni non conformi oppure l'intero lotto. Il fornitore si impegna, da parte sua, ad adempiere, entro quindici giorni dal reclamo EISENMANN ed a proprie spese;
- provvedere autonomamente - qualora la sostituzione dei beni non fosse possibile oppure per insindacabili esigenze di produzione - a rendere conformi i beni forniti alla qualità pattuita ovvero ad eliminare vizi o difetti, dandone preventiva comunicazione scritta al fornitore. Il fornitore si impegna a corrispondere alla EISENMANN tutti i costi di tale lavorazione supplementare;
- respingere i singoli beni interessati o l'intero lotto secondo le modalità di cui al precedente punto 8.1, *sub b*);
- chiedere al fornitore di eliminare i vizi presenti nei singoli beni non conformi. Il fornitore si impegna, da parte sua, ad adempiere, entro quindici giorni dal reclamo EISENMANN ed a proprie spese.

I **reclami** di cui ai punti da a) a e) dovranno pervenire al fornitore entro nove mesi dalla consegna della merce.

8.3 - In caso di **differenze qualitative, vizi o difetti**, rilevati dal momento dell'uscita del prodotto EISENMANN dallo stabilimento allo spirare del termine di garanzia concesso al proprio cliente, la EISENMANN potrà:

- chiedere al fornitore di sostituire gratuitamente i singoli beni non conformi oppure l'intero lotto. Il fornitore si impegna, da parte sua, ad adempiere, entro

quindici giorni dal reclamo EISENMANN ed a proprie spese;

b) sostituire autonomamente i beni non conformi. Il fornitore è in tal caso tenuto alla rifusione alla EISENMANN di tutte le spese relative;

c) provvedere autonomamente alle riparazioni necessarie. Il fornitore si impegna a corrispondere alla EISENMANN tutti i relativi costi.

8.4 - In caso di **differenze qualitative, vizi o difetti**, rilevati anche successivamente allo spirare del termine di garanzia del prodotto finito EISENMANN:

a) anche successivamente allo spirare del termine di garanzia del prodotto finito EISENMANN, la EISENMANN viene tenuta indenne dal fornitore - sia in sede civile che penale - in caso di mancata conformità del bene finale prodotto alle prescrizioni legali che avrebbero dovuto essere osservate dal fornitore oppure dai danni, di natura contrattuale o extracontrattuale, che dovessero risultare dall'erroneo funzionamento del bene fornito che abbia compromesso il funzionamento, in tutto o in parte, della macchina EISENMANN;

b) anche successivamente allo spirare del termine di garanzia del prodotto finito EISENMANN, la EISENMANN imputerà al fornitore, che ne corrisponderà l'importo, tutti i costi diretti o indiretti, anche relativi al danno all'immagine imprenditoriale della ditta EISENMANN, che dovessero risultare conseguenti al ritiro presso i clienti di beni di produzione EISENMANN difettosi o viziati a cagione dell'utilizzo nella produzione finale del bene di componenti del fornitore.

.....
Luogo e data

.....
EISENMANN Italia S.r.l

Il fornitore dichiara espressamente di accettare (art. 1341 c.c. e art. 1342 c.c.) le clausole di cui all'art. 2 (Divieto di affidamento a terzi della fornitura); all'art.3 (Dovere di segretezza); all'art. 4 (Facoltà di recesso e di sospensione della esecuzione del contratto); art.9 (Clausola EURO di continuità del contratto); art. 10 (Luogo d'adempimento - Foro competente).

.....
Il fornitore

Le presenti condizioni generali di contratto costituiscono parte integrante dell'ordine della EISENMANN Italia S.r.l. e sono come tali accettate dal fornitore in ogni loro singola disposizione.

.....
Luogo e data

D. Clausola Euro di continuità del contratto

9. Dalla data dell'introduzione della valuta EURO in Italia (data stimata: 1 gennaio 1999), la moneta o le monete di Paesi aderenti alla Unione Monetaria Europea, rappresentate nel contratto, al quale le presenti condizioni generali afferiscono, saranno automaticamente sostituite dall'EURO.

La conversione delle monete nazionali in EURO avverrà facendo riferimento al tasso fisso ufficiale di conversione.

Né l'introduzione dell'EURO, né la sostituzione della moneta nazionale da parte dell'EURO, né la fissazione del tasso ufficiale di conversione, né le conseguenze economiche derivanti dalle circostanze di cui sopra, costituiranno valido motivo per cui una delle parti possa, prima della sua naturale scadenza, recedere dal contratto, rescinderlo, risolverlo, considerarlo nullo o comunque chiederne una rinegoziazione.

Eccezioni circa la validità e la corretta esecuzione del contratto non potranno altresì essere mosse nemmeno con riferimento a singole clausole di quest'ultimo.

Con l'introduzione dell'EURO, pertanto, ogni singola pattuizione del contratto rimarrà valida ed alla stessa le parti continueranno a dare esecuzione.

E. Luogo di adempimento e Foro competente

10 - Luogo di adempimento è Milano.

Per ogni controversia è competente il Foro di Milano. La EISENMANN potrà tuttavia convenire il fornitore presso il Foro di quest'ultimo. La legge applicabile è sempre quella italiana.

.....
Il fornitore

.....
Il fornitore

.....
Il fornitore